



prassi

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA: EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI E NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DALL' 08/10/2016 (MESSAGGI INPS N.4752 E N.4824 DEL 2016)

Con il messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, l'Inps ha integrato le istruzioni già fornite con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016 in tema di nuova disciplina dei termini di presentazione delle domande di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili.

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato nella G.U. del 7.10.2016 stabilisce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'art. 2, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 185 del 2016 prevede che all'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148 del 2015 siano aggiunte in fine le seguenti parole: *«fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento».*

Tale integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria, sia sulla prestazione dell'assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà al quale, in virtù del richiamo stabilito dall'art. 30, c. 1, del D.Lgs 148 del 2015, si applica nei limiti della compatibilità la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Dal punto di vista operativo, pertanto, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

- Motivi meteorologici-Settore industria
- Motivi meteorologici-Settore edilizia
- Incendi, crolli o alluvioni
- Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

La suddetta norma si applica alle domande presentate dall'8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.

La nuova disciplina pertanto, consente alle aziende di presentare un'unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente a quello di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina, che prevedeva il termine di 15 giorni dall'inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Ora l'Istituto precisa che, in fase di prima applicazione e fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio, è possibile inviare un'unica domanda, purché in ogni settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame; sarà invece necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Aderente a:



CONFAPI

Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
Info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA
N° 2215601



Per meglio comprendere, l'Inps ha fornito il seguente esempio: per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere inoltrata un'unica domanda; invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte.

Brescia, 16 gennaio 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a:



CONFAPI

Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA
N° 2215601